



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SAN BENEDETTO"

- LATINA -

PROFESSIONALE E TECNICO AGRARIO, TECNICO-CHIMICO, PROFESSIONALE ALBERGHIERO

Via Mario Siciliano, 4 – Latina - Centralino 0773/69881

[ltis01600e@istruzione.it](mailto:ltis01600e@istruzione.it) – [ltis01600e@pec.istruzione.it](mailto:ltis01600e@pec.istruzione.it) - <http://www.ipasanbenedetto.gov.it>



**Oggetto:**

Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7  
Disposizioni per la semplificazione e lo  
sviluppo regionale.

**Cessazione dell'obbligo di presentazione del  
certificato medico per assenza scolastica di  
più di cinque giorni.**

Latina, 24 ottobre 2018

A tutto il personale docente

E, p.c. al personale ATA  
SEDE

Si comunica a tutto il personale che con l'emanazione della Legge regionale n. 7/2018, di cui ad ogni buon conto si riporta di seguito il dispositivo di interesse, la Regione Lazio ha stabilito la decadenza dell'obbligo di presentazione del certificato medico per l'assenza scolastica degli alunni per più di cinque giorni.

Gli alunni, pertanto, potranno essere riammessi in classe senza obbligo di esibire alcun certificato medico, anche al rientro da lunghi periodi di assenza. Rimane fermo l'obbligo, per le famiglie e per gli alunni maggiorenni, di produrre la giustificazione sul libretto delle assenze, nonché la **facoltà** – da parte dei docenti – di accettare le certificazioni da parte degli alunni che, di propria iniziativa, volessero consegnarle per attestare il proprio stato di salute.

Resta in ultimo invariato l'obbligo di certificazione medica nei casi in cui un lungo periodo di assenza degli alunni, se causato da condizioni straordinarie di malattia (per tipologia o durata), possa inficiare il computo totale delle ore di presenza necessarie per la validità effettiva dell'anno scolastico.

**DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI**

**Art. 68 - (Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico).**

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio **la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni**, di cui all'articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, **è prevista esclusivamente qualora:**

- a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.

**2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.**

F.to Il Dirigente scolastico  
Vincenzo LIFRANCHI